

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARCHESI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	851
Proposta di legge (Discussione):	
LOPARDI ed altri: Graduatoria del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950. (2456).	851
PRESIDENTE	851, 853, 859
LOZZA, <i>Relatore</i>	851, 852, 853, 856, 858, 859
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	852, 857, 859
CESSI	853, 859
FRANCESCHINI	853, 858
FABRIANI	854
GIAMMARCO	855
PIASENTI	855
LOPARDI	856, 858, 859
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	856 858, 859
MONDOLFO	857

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lizier.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lopardi ed altri: Graduatoria del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950. (2456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lopardi, Preti, Castellarin, Zagari, Giavi, Ariosto, Lupis, Matteotti Matteo e Cornia: « Graduatoria del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950 ».

Avverto che la Commissione interni ha espresso parere contrario alla proposta di legge.

Partecipa alla seduta, quale presentatore della proposta di legge, l'onorevole Lopardi.

L'onorevole Lozza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. Con la presente proposta di legge si propone che a favore degli idonei del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950 venga ripreso quello che la proposta di legge D'Ambrosio, poi legge n. 271 del 1950, ha stabilito a favore dei vincitori del concorso magistrale B-6.

Quando ci si presenta a un concorso magistrale, si deve affrontare una prova scritta ed una prova orale; poi, in base ai risultati conseguiti in quelle prove ed alla valutazione degli anni di servizio e dei titoli presentati, si ottiene il punteggio finale. In questi concorsi si può avere la promozione ottenendo 6 di me-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

dia negli esami; calcolando poi gli anni di servizio e i titoli, si può andare molto avanti, addirittura a una idoneità di 105 su 175, e si può vincere il concorso. Ci sono, quindi, tre valutazioni diverse: si giudica il candidato attraverso l'esame, il servizio e i titoli. Sono tre condizioni tutte e tre importanti. Ma la più importante è quella dell'esame scritto e dell'esame orale. Attraverso queste prove l'insegnante dimostra la sua cultura, la sua preparazione, il suo grado di aggiornamento. Quindi, tra i tre coefficienti, si deve tener conto maggiormente degli esami, anche per una questione di ordine morale oltre che culturale.

Ora, i posti messi a concorso sono sempre pochi, mentre il numero dei concorrenti è sempre elevato, per cui avviene che candidati anche ben preparati, i quali hanno fatto un ottimo esame, non avendo titoli di servizio o d'altro, finiscono per non essere inclusi nella graduatoria dei vincitori. Per vincere il concorso basta avere 105 su 175; per cui, se vi fossero i posti, tutti coloro che hanno ottenuto tale punteggio sarebbero nominati. Non essendovi posti sufficienti, il punteggio di 105 su 175 dà l'idoneità, ma non il posto, e obbliga a tornare una seconda volta e magari anche una terza. Gli insegnanti così finiscono col perdere il coraggio e la fiducia. Vi sono infatti elementi che cominciano con un punteggio molto alto; la seconda volta, invece, che partecipano al concorso, non raggiungono quello che avevano ottenuto prima, proprio perché hanno perduto la fiducia ed anche in parte la capacità. La catena dei concorsi è una terribile catena: noi tutti lo sappiamo. Però, i posti che si mettono a concorso non sono mai tutti quelli reperibili, perché rimangono sempre molti incaricati e molti supplenti, per cui il problema è sempre questo: perché non si mettono a concorso ogni volta tutti i posti che possono essere reperiti? E perché non si bandiscono i concorsi ogni anno? Un tempo, i concorsi venivano banditi ogni due anni, ed inoltre si lasciavano aperte le nomine per tutti e due gli anni. Quando si faceva il nuovo bando, chi non era stato nominato partecipava al nuovo concorso.

Che cosa si chiede ora? Di dar modo a una percentuale degli idonei, ai migliori, cioè a coloro che hanno avuto una buona valutazione di esame, quella di sette decimi, di essere chiamati nel limite di un quinto dei posti vacanti ogni anno, di modo che il maestro che ha superato il concorso ottenendo 105 su 175, con la media del 7 negli esami scritti e orali e nelle prove didattiche, possa o presen-

tarsi a un nuovo concorso, se lo ritiene più conveniente, oppure aspettare di essere chiamato in ruolo per il quinto dei posti vacanti in ogni Provveditorato. Abbiamo un precedente: quello del B-6. Allora, noi di questa parte avevamo proposto di includere nell'elenco di nomina tutti gli idonei aventi 105 su 175, comunque fosse stato formato questo punteggio, poiché, dato che il B-6 sanava una condizione straordinaria, noi volevamo che si arrivasse a un rimedio veramente eccezionale. La nostra proposta non fu accettata: fu accettata invece quella D'Ambrosio che dava il posto, per un quinto dei posti vacanti, a coloro che avevano ottenuto la media del 7 nell'esame.

La stessa proposta è ripetuta ora dal collega Lopardi, e la giustificazione che egli adduce è la stessa: la situazione non è ancora normale e molti insegnanti che dovrebbero essere ormai sistemati, ancora non lo sono. Se con un rimedio straordinario si è data una certa tranquillità alla scuola, io penso che con un altro rimedio straordinario, in una situazione ancora non normale, si possa dare alla scuola stessa un ulteriore aiuto alla sua sistemazione. Del resto, gli insegnanti che si trovano nelle condizioni volute dalla proposta di legge Lopardi non sono più di 1200.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono oltre quattromila!

LOZZA, *Relatore*. Questo lo dicono gli uffici ministeriali, i quali erano contrari anche alla proposta D'Ambrosio, tanto che per la sua applicazione, anche quando la sistemazione era facile, hanno creato una situazione di disagio in modo assolutamente artificioso. Capisco che per gli uffici ministeriali è molto più comodo emanare con tutta tranquillità un nuovo bando di concorso, piuttosto che andare a cercare gli idonei che hanno ottenuto sette decimi negli esami, il che indubbiamente comporta una certa fatica. Comunque queste persone non sono più di 1200: potrò sbagliarmi, al massimo, di un centinaio.

Inoltre, concedendo a costoro questo beneficio, non veniamo a ledere il diritto di terzi, perché non si tratta di riaprire un concorso ormai chiuso: non riapriamo le graduatorie, ma diamo un diritto alla nomina e stabiliamo che a queste persone debba essere riservato un quinto dei posti vacanti. Il concorso bandito recentemente è per ottomila posti: ma ottomila posti, rispetto a quelli vacanti, rappresentano solo un po' più della metà, perché si vuole sempre lasciare un margine piuttosto largo. Basta considerare quanti sono gli incaricati e i supplenti.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

La I Commissione, come era da prevedere, ha dato parere contrario alla proposta di legge. La ragione di tale contrarietà è che la I Commissione « ha rilevato che la proposta stessa, riaprendo i termini di un concorso già espletato, viene a ledere gli interessi legittimi dei terzi nei confronti dell'aliquota dei posti a disposizione ». Questo non è esatto. È evidente che in senso generale quando si fa un concorso e si nominano i vincitori, sempre si viene a ledere gli interessi di coloro che prenderanno parte ai futuri concorsi. Se questa percentuale di posti non ci fosse, se fosse difficile reperirla, la I Commissione potrebbe anche aver ragione. Ma la percentuale c'è e non è difficile reperirla. Noi cerchiamo di mettere ordine, facciamo sì che 1200 o 1300 insegnanti in Italia non debbano più affaticarsi in questa logorante catena dei concorsi; inoltre, sistemando 1200 persone, si lascia il posto agli altri per muoversi e andare avanti. È chiaro che in avvenire sistemeremo le cose diversamente. Noi ce lo auguriamo. Però dobbiamo ammettere che la situazione, qual'è ora, è una situazione di disagio per tutti, e che la proposta di legge Lopardi ci aiuta a sanarla, non solo nei riguardi delle categorie magistrali, ma soprattutto nei riguardi della scuola, perché quando noi diamo una certa sicurezza di nomina, lo facciamo a favore della scuola, a favore di un certo ordine e di una certa disciplina che vorremmo fossero nella scuola.

Qui, mi pare, si tratta di accettare o meno il principio di vedere se la proposta valga a sanare questa situazione di disagio. Io ritengo che si possa rispondere affermativamente, e pertanto sono favorevole all'approvazione di essa.

Faccio osservare che al primo rigo dell'articolo 1, dove è detto « I candidati non esclusi nella graduatoria... », vi è un evidente errore di stampa che va corretto: deve dirsi « non inclusi ». Inoltre, il testo della proposta stabilisce la decorrenza dall'anno 1952-53. Proprio perché noi miriamo alla scuola disciplinata, ordinata, funzionante, dato che siamo già nell'anno 1952-53, per non determinare delle nomine retroattive e, quindi, una situazione non ordinata, propongo che la decorrenza sia dall'anno 1953-54: in questo modo, non si tocca nessuna percentuale di posti già messi a concorso, né si viene a determinare un sia pur lieve disagio nella scuola. L'articolo 2, poi, dovrebbe essere soppresso: la legge entrerà in vigore normalmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESSI. Desidero un chiarimento dal relatore. Alcune sue parole mi hanno lasciato perplesso. Vorrei sapere se questa è una norma che possa aver valore per tutti i concorsi, oppure se è limitata esclusivamente al concorso bandito nel 1950. Da alcune parole del relatore, infatti, mi è parso di capire che egli ammetta che in ogni caso un'aliquota di coloro i quali sono riusciti ad avere i sette decimi, ma non sono stati inclusi tra i vincitori, possano essere assunti anche successivamente. Questa sarebbe una norma di carattere generale e permanente.

Io sono invece del parere che questa legge dovrebbe essere limitata esclusivamente al concorso di cui si parla; e non che essa diventi una norma di carattere generale che abbia valore anche per il futuro. Se dovesse aver valore per tutti gli altri concorsi, allora dovremmo studiare la questione sotto un altro punto di vista, considerare la necessità di dare una impostazione diversa a tutto il sistema dei concorsi. Se si tratta di una norma puramente transitoria, di dare una sanatoria al passato — sanatoria che potrà essere più o meno giustificata, ma sulla quale è inutile sottilizzare, dato che il passato è passato — variamo pure la legge, ma con la riserva che sia l'ultima, che non possa costituire un precedente che domani si potrà invocare come oggi si invoca la legge D'Ambrosio.

LOZZA, *Relatore*. Ho parlato di una situazione particolare riferendomi a questa proposta, e quindi la soluzione è riferita a tale situazione particolare. Se poi ho enunciato anche una mia aspirazione, essa riguarda quella che potrà essere la sistemazione dei concorsi in avvenire.

FRANCESCHINI. Io apprezzo le ragioni che sono state addotte dal presentatore della proposta di legge e dal relatore a sostegno della proposta stessa. Però, debbo ripetere innanzi tutto la mia contrarietà a questo modo di procedere che, sia detto senza offesa per nessuno, rappresenta un aggiramento del sistema dei concorsi. I concorsi si concludono nell'ambito delle loro premesse, e, una volta conclusi, lo sono definitivamente; se ne aprono solo degli altri. Per questo io sono stato contrario alla proposta del collega D'Ambrosio, a suo tempo; sono stato ostinatamente contrario proprio per questa ragione di carattere giuridico: il concorso deve rispettare i propri termini, sia per coloro che vi hanno partecipato, sia, soprattutto, per coloro che non vi hanno partecipato e parteciperanno ad altri concorsi. Questo è un principio che ha già sofferto una eccezione: ora si

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

vuol ripetere l'eccezione per la seconda volta, probabilmente domani si ripeterà per la terza: se ci mettiamo su questa via, non so dove arriveremo. Quindi, la prima ragione per cui io sono contrario è che non si possono ampliare i limiti di un concorso svolto e finito. Sarebbe meglio introdurre stabilmente il principio che con la media del 7 si ha diritto alla cattedra. Infatti, per quale motivo si vuole introdurre un principio che deve valere per un concorso e non per altri concorsi futuri? Non ne vedo la ragione. Se a un certo momento si dice che debbono passare gli idonei che hanno ottenuto un determinato punteggio, dato che siamo in sede legislativa e dato anche che la legge deve avere valore generale e non particolare, altrimenti non è legge, nasce il problema di introdurre questo principio per tutti i concorsi, e badate, dico: « tutti », cioè anche per i concorsi riguardanti altre categorie.

Perciò io sono contrario, sia pure, lo dico francamente, a malincuore, poiché comprendo le ragioni di carattere umano che possono indurre all'approvazione. Sono contrario per principio, perché temo che questa eccezione possa pregiudicare in futuro la serietà dei concorsi. Non possiamo in modo assoluto, lo ripeto, riaprire il concorso, una volta che esso è finito. Mi duole, per questo aspetto, che la legge D'Ambrosio abbia creato un precedente; eccome oggi la conseguenza che non sarà l'ultima.

FABRIANI. Aderisco ad alcune considerazioni fatte dagli onorevoli Cessi e Franceschini. La mia perplessità di fronte a questa proposta di legge è determinata soprattutto dal fatto che questi provvedimenti sono generalmente successivi ai bandi di concorso. Chi ha partecipato qualche volta alle commissioni giudicatrici, resta necessariamente preoccupato in quanto sa che le graduatorie vengono fatte in un determinato modo, non prevedendo l'eccezionalità di un provvedimento successivo.

Effettivamente, nei concorsi spesso sono sacrificati proprio i più capaci, perché, specie dopo un periodo eccezionale qual'è quello della guerra, accade che molti, i quali hanno potuto insegnare, acquistano un punteggio che altri, essendo stati esclusi da qualunque possibilità di esercitare la professione, non hanno; per cui questi ultimi si trovano in condizione di inferiorità rispetto ai primi che poi hanno avuto una vita più comoda. Dato che i titoli di servizio esercitano nei concorsi una influenza determinante, spesso accade che coloro i quali hanno ottenuto un punteg-

gio minimo, riescono i primi in graduatoria. Questo effettivamente non è giusto: si dovrebbe impedire che le persone veramente più qualificate, più capaci, che potrebbero dare un contributo notevole alla scuola, vengano escluse dalla graduatoria dei vincitori. Ciò sarebbe possibile, almeno in parte. Dato che negli altri Ministeri esistono i concorsi per merito distinto, si potrebbe fare un principio generale di questa disposizione particolare: si potrebbe, cioè, stabilire che coloro i quali hanno ottenuto la media di sette decimi — o di otto decimi — saranno assunti, a cominciare dal concorso bandito dal Ministero nell'1950, nelle proporzioni indicate dall'onorevole Lopardi. Così in tutti i concorsi si riserverebbe un'aliquota di posti alle persone più meritevoli e capaci. Altrimenti, l'osservazione dell'onorevole Franceschini ha pieno valore. Infatti, con la legge D'Ambrosio, emanata per il concorso B-6, si pensò di sanare una situazione del tutto eccezionale. Oggi riteniamo che la situazione eccezionale ancora non sia completamente scomparsa. Ma queste situazioni eccezionali, specialmente dal punto di vista degli interessati, esisteranno sempre, e quindi ripeteremo sempre queste irregolarità. Pertanto, piuttosto che fare una sanatoria che potrebbe avere un carattere demagogico o di adesione alle richieste che ci vengono da tante parti, io, ripeto, darei un valore generale alla proposta in esame. Allora ci metteremmo veramente sullo stesso piede degli altri Ministeri — per esempio del Ministero degli interni —, i quali hanno i concorsi per merito distinto che sono veramente difficili e a cui accedono i più capaci. E stabiliremmo un principio generale, non già una norma eccezionale emanata per venire incontro agli interessi di una ristretta classe di persone.

Ritorno anche a dire che è bene che cessino questi provvedimenti postumi, perché gli esaminatori si regolano secondo le norme del bando di concorso e, delle volte, possono essere generosi con un candidato che dimostra una certa capacità, dandogli un punteggio abbondante proprio per avvantaggiarlo, sapendo che non ha titoli. Se vi fosse questa valvola di sicurezza, il punteggio sarebbe molto più serio e obiettivo, e corrisponderebbe alla reale capacità del giovane.

Faccio inoltre rilevare che una identica situazione esiste anche per i professori delle scuole medie.

Propongo, pertanto, formalmente che all'articolo 1 le parole: « ...a seguito dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 2720 del 12 agosto 1950 » siano sostituite

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

dalle altre: « incominciando dal concorso indetto dal Ministero della pubblica istruzione con ordinanza n. 2720 del 12 agosto 1950 ». La decorrenza dovrebbe essere quella proposta dal relatore.

GIAMMARCO. Mi pare che quanto ha detto il collega Fabriani non sia stato abbastanza ponderato. Egli vorrebbe introdurre una riforma generale di straforo, con una leggina di questo genere. Parla di demagogia, ma per me è più demagogica la sua proposta che quella dell'onorevole Lopardi: questa si limita a un concorso, la sua si estende a tutti i concorsi. Egli adduce a giustificazione della sua proposta il fatto che le commissioni sarebbero più oculate. Io affermo invece che le commissioni, per salvare quei determinati candidati che hanno *in pectore*, allargherebbero le maglie della rete in modo tale che tutti entrerebbero. E questo non mi sembra giusto. A mio giudizio, la proposta Fabriani va senz'altro respinta, perché sarebbe rovinosa. Egli dice di aderire alle osservazioni fatte dall'onorevole Franceschini; ma l'onorevole Franceschini ne ha fatta una fondamentale: che il bando di concorso deve essere tenuto fermo. La proposta Fabriani significa aumentare all'infinito il numero dei posti messi a concorso. Il Ministero finirebbe col trovarsi nella impossibilità di bandire nuovi concorsi, con una gravissima lesione dei diritti dei terzi.

Se esistono delle ragioni eccezionali per accettare la proposta Lopardi, io sono favorevole ad essa appunto per queste ragioni eccezionali. Ma queste ragioni eccezionali non possono portare a diluirla nel tempo, dato che certe situazioni possono normalizzarsi.

Concludendo, sono favorevole alla proposta Lopardi e contrario alla proposta Fabriani.

PIASENTI. Ho trovato molto pertinenti e proprie le motivazioni addotte dall'onorevole Lopardi nella illustrazione della sua proposta di legge. Si tratta di una situazione che tutti noi conosciamo per essere stati sollecitati, chi più, chi meno, da organizzazioni e da gruppi di insegnanti interessati.

Vorrei rilevare che, in sostanza, abbiamo un atteggiamento del Ministero che riconosce la fondatezza del diritto di questi insegnanti, poiché, a parte il precedente già invocato del B-6, sta di fatto che il Ministero ha ritenuto opportuno aumentare il punteggio assegnato agli idonei, di guisa che costoro, secondo questo punteggio, dovrebbero essere favoriti sia nella assegnazione delle supplenze, sia nel prossimo concorso. In realtà questo punteggio

non basta, per un insieme di circostanze, né agli effetti della assegnazione di una supplenza, né agli effetti di una vittoria nel concorso: questi insegnanti idonei si troveranno perpetuamente in condizione di inferiorità. Di qui l'opportunità di una legge che provveda.

Adesso si fa la questione se sia opportuno instaurare un principio di carattere generale, oppure se si debba mantenere la norma nelle sue proporzioni attuali, senza dare ad essa valore anche per il futuro. In questo momento io non ho preferenze, né per l'una, né per l'altra soluzione: mi accontenterei che la legge venisse approvata così com'è.

A chi obietta che in questo modo si verrebbe ad incidere sul sistema dei concorsi in linea permanente, faccio notare che siamo d'accordo nel ritenere che la esperienza professionale ha un grande valore, poiché purtroppo questi giovani escono oggi dall'istituto magistrale sapendo quel niente che sanno in fatto di pedagogia, di didattica, ecc., ma non bisogna portare questa proposizione fino alle estreme conseguenze. Vi sono degli insegnanti i quali hanno acquistato titoli di servizio per aver insegnato in scuole in cui l'impegno professionale era ridotto a pochissime ore al giorno, per non dire alla settimana; parlo delle scuole sussidiate, delle scuole popolari, dei corsi presso colonie estive, dove i maestri sono impegnati per pochissime ore settimanali. E a questi titoli vogliamo dare la prevalenza sui titoli di cultura, quali si sono manifestati in un esame di idoneità?

Noi ci troviamo di fronte a un circolo vizioso: praticamente capita che non vince il concorso chi non ha insegnato, ma non insegna chi non ha vinto il concorso o non ha titoli precedenti. Bisogna rompere questo circolo, altrimenti avremo una caterva di gente malcontenta perché non può insegnare in quanto non ha mai insegnato, e non può vincere il concorso, proprio per il fatto di non aver insegnato.

Di qui la mia impressione che non si tratti soltanto di risolvere il problema degli insegnanti idonei in questa sede, ma, prendendo lo spunto da questa proposta di legge che mi auguro venga approvata, che si debba cercare anche di trovare un rimedio per il sistema dei concorsi, perché non è pensabile che ogni volta ci si debba trovare di fronte alla necessità di tappare delle falle con delle leggine che sono inevitabili, ma che rappresentano comunque un sistema non corretto.

La realtà oggi è questa. D'altra parte, questi insegnanti non ledono il diritto di nessuno; altri concorsi sui quali possa incidere

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

quanto stiamo per approvare stamane, non ve ne sono, poiché si tratta di concorsi per altre categorie, che si svolgono con altri presupposti. Quali sono le altre Amministrazioni in cui c'è un reclutamento annuale come nelle scuole? Quali sono le altre Amministrazioni in cui siano simultaneamente in gioco i valori culturali e professionali come sono in gioco qui? Io penso che ritenere pericoloso per le altre Amministrazioni il precedente che possiamo stabilire qui per la seconda volta e che eventualmente si potrà stabilire in seguito anche per la terza volta, se non si sarà trovata una via di soluzione definitiva, sia un timore infondato. Io sono del parere che, approvando la proposta Lopardi, eventualmente con l'emendamento Fabriani, si giunga a dare effettivamente a questi maestri una sistemazione la quale, in ultima analisi, giova anche alla scuola, poiché sappiamo quanto sia insufficiente l'insegnamento di maestri supplenti o incaricati.

Pertanto, sono favorevole alla proposta di legge Lopardi, nonché agli eventuali emendamenti che possano estendere la validità di questo principio anche ai concorsi successivi.

LOPARDI. Dopo quanto hanno detto il relatore e il collega Piasenti, a me poco rimane da dire, anche perché non voglio ripetere quanto è scritto nella relazione che accompagna la mia proposta di legge, presentata anche a nome di un gruppo di colleghi.

Accetto senz'altro l'emendamento proposto dal relatore relativo alla decorrenza, e faccio anche io rilevare alla Commissione l'errore di stampa che c'è all'articolo 1.

Detto questo, debbo rispondere a qualche obiezione. Si afferma da parte della I Commissione — e questo è il concetto espresso anche dall'onorevole sottosegretario rispondendo a una interrogazione che fu avanzata alla Camera dei deputati — che accettando questa proposta si verrebbe a ledere gli interessi legittimi dei terzi. Io non so se il termine « interesse legittimo » venga adoperato, sia nella risposta del sottosegretario, sia nel parere della I Commissione, nel senso proprio, dal punto di vista giuridico. Innanzi tutto, avendo accettata la decorrenza dal 1953-54 ed essendo già stato bandito un altro concorso, è evidente che l'aliquota del quinto non inciderebbe sugli ottomila posti già messi a concorso.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non vi sono altri posti. I posti di ruolo sono in numero fisso, ed abbiamo fondi per questi e basta. Con gli ottomila posti

messi a concorso, abbiamo coperto tutte le possibilità.

LOZZA, *Relatore*. I fondi verranno.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi li dobbiamo prevedere nella legge, oppure dobbiamo ridurre il numero dei posti messi a concorso a quattromila.

LOZZA, *Relatore*. Per la legge D'Ambrosio tutto è andato bene, salvo un certo ostruzionismo che vi è stato da parte degli uffici ministeriali.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. È una questione diversa.

LOPARDI. Io penso che proprio perché è stato bandito un concorso, abbia maggior ragione di esistere questa legge. Questa non impegna affatto, in ogni caso, il quinto dei posti vacanti: se i posti non esistono, la legge non sarà applicata; in altre parole, se nel 1953-54 non vi saranno posti vacanti, la legge non si applicherà. Solo quando vi siano dei posti vacanti, un quinto di essi verrebbe coperto dagli idonei con la media di sette decimi. E allora, se è pacifico che non si tocca assolutamente il numero dei posti messi a concorso, non si può parlare di un interesse legittimo dei terzi che verrebbe leso: argomento che potrebbe essere valido solo se si trattasse di un interesse giuridicamente protetto. Nel nostro caso si tratta invece di una mera aspettativa.

Si obietta anche che si tratta di quattromila posti. Io presentai una interrogazione a questo proposito e questa fu la risposta datami dal sottosegretario. Poiché allora ero in contatto con tutti gli interessati e con le loro organizzazioni, mi informai: a me risulta che i maestri in queste condizioni non sono più di 1200-1250, come ha detto il relatore. Fatta questa precisazione, mi pare che cadano l'una e l'altra obiezione.

Rimane quella fondamentale mossa dall'onorevole Franceschini, che cioè il bando di concorso contiene alcuni limiti e che non è opportuno cambiare quello che è sancito in esso. Anche perché, afferma l'onorevole Franceschini, si creano dei precedenti pericolosi: c'è stata la legge D'Ambrosio relativa al B-6; oggi viene presentata un'altra proposta di legge dello stesso genere, domani ne sarà presentata un'altra. Già l'onorevole Piasenti ha fatto presente che nel campo degli insegnanti ci si trova in presenza di un circolo vizioso, per cui un provvedimento di carattere generale dovrà essere adottato. Risulta, infatti, anche a me che l'insegnante, il quale non abbia già insegnato, non ottiene supplenze, e d'altra parte l'insegnante che non

abbia avuto supplenze, ma presenti soltanto il titolo di studio, anche se ha sette decimi nelle prove — e ve ne sono alcuni che arrivano addirittura a otto decimi — non entra tra i vincitori del concorso. Anche se si fanno delle proposte per avvantaggiarli, sono di portata così limitata che non cambiano questa situazione. Ci saranno sempre degli insegnanti che, poiché non hanno già insegnato, non possono avere supplenze, e, non avendo supplenze, non entrano tra i vincitori del concorso. Quindi, un provvedimento di carattere generale dovrà essere adottato, o per lo meno si dovrà formulare in maniera diversa il bando di concorso.

Vorrei richiamarmi al B-6, che era concorso ordinario come quello attuale, ma che si applicava in una situazione straordinaria che permane ancora oggi. Tale situazione straordinaria è determinata dal fatto che vi è stato un periodo lunghissimo di tempo in cui non si sono fatti concorsi. Moltissime persone hanno titoli di servizio, mentre altre, che pure possono essere risultate superiori negli esami, non hanno questi titoli. Per il fatto stesso di bandire altri concorsi, compreso quello per ottomila posti, questa situazione straordinaria viene a scomparire. Scomparsa questa situazione straordinaria — oggi identica a quella esistente al momento in cui fu accettata la proposta D'Ambrosio relativa al B-6 — verrà meno ogni necessità di fare una legge eccezionale come quella presentata oggi alla vostra approvazione. Pertanto, anche l'obiezione che essa possa costituire un precedente pericoloso, cade.

Inoltre, accettando la decorrenza proposta dal relatore dall'anno 1953-54, anche se si dovessero fare degli stanziamenti, questi potrebbero essere fatti nel prossimo bilancio.

Ritengo, pertanto, che la proposta di legge possa essere accolta.

MONDOLFO. Premetto che in linea di massima sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Franceschini. Però, credo che si debba tener conto di situazioni speciali che possono essere state create dalle condizioni che noi abbiamo attraversato in questi ultimi anni. La spinta ad accogliere il criterio contenuto nella proposta di legge presentata dal collega Lopardi mi è venuta proprio in questi giorni dalla circostanza di essermi dovuto occupare di un altro concorso, per il quale ho interessato tanto il ministro quanto il sottosegretario che hanno riconosciuto — almeno lo credo — che in massima le obiezioni che venivano fatte contro le risultanze di quel concorso erano fondate.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le risultanze sono conformi alla legge, e la legge è stata approvata dal Parlamento.

MONDOLFO. Siamo colpevoli di aver fatto quella legge.

Ora, da che cosa è derivata l'assurdità di quel concorso che era per cattedre di storia dell'arte? Dal fatto che, non essendoci mai stato un concorso di quel genere, non si è preveduto quali sarebbero state, in base alle leggi esistenti, le risultanze che quel concorso avrebbe date.

Press'a poco lo stesso è avvenuto nel nostro caso. C'è stato un lungo periodo, come ha ricordato l'onorevole Lopardi, in cui non si sono fatti concorsi, e si è dovuto provvedere con supplenze a un gran numero di posti. Dalle supplenze, però, sono rimasti esclusi, per esempio, coloro che in quel periodo prestavano servizio militare, sicché, per una situazione di sacrificio in cui costoro si sono trovati, ora sono su un piano di inferiorità rispetto agli altri che in quello stesso periodo di tempo non si sono trovati nella medesima situazione di sacrificio — potremmo dire « di nobile sacrificio » se si fosse trattato di un'altra guerra. Dalle risultanze ottenute appare evidente che i criteri in base ai quali sono stati indetti quei concorsi erano tali da non dare risultati corrispondenti ai meriti effettivi, ponendo alcuni in condizioni di disparità, le quali derivavano, non da insufficienza di preparazione o di attitudine, ma solo dalla situazione in cui queste persone si sono trovate; mentre altri si sono avvantaggiati, non di una superiorità di merito dimostrata attraverso l'esame o nel servizio, ma della situazione favorevole in cui si sono venuti a trovare rispetto ai primi. Stando così le cose, a me pare logico e giusto che, in attesa di riformare i bandi di concorso secondo i dati forniti dall'esperienza che abbiamo fatto, si cerchi di dare una sanatoria a tutte le risultanze ingiuste — ingiuste obiettivamente, non per volontà degli uomini — che sono derivate appunto dai criteri ai quali sono state ispirate le leggi con cui i concorsi sono stati banditi, poiché nella formulazione di esse non è stato tenuto conto delle condizioni in cui si trovavano i concorrenti. Non mi sembra giusto che chi ha fatto lezione per alcuni anni, non per il fatto di essere stato scelto, in considerazione dei suoi meriti, rispetto ad altri, ma solo a causa della situazione del momento — tanto più che in molti casi si tratta di insegnamento prestato nelle condizioni a cui accennava l'onorevole Piasenti, che non danno

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

nessuna dimostrazione di un merito effettivo ma solo lasciano presumere, in molti casi senza fondamento, l'esistenza di un titolo — debba essere favorito rispetto ad altri che, invece, hanno dimostrato direttamente nelle prove di esame l'efficienza della loro preparazione.

Se possiamo riparare a questo, in attesa di riformare le norme che regolano i bandi di concorso, faremo un'opera di giustizia. Né ci sarà bisogno di perpetuare, come temeva l'onorevole Cessi, questo stato di cose a cui anche io sono contrarissimo, perché avremo provveduto, col riformare i criteri dei concorsi, a creare una situazione tale che non renda più necessario per l'avvenire il ripetersi di queste concessioni a cui siamo stati costretti.

FRANCESCHINI. Desidero dare un chiarimento.

Cominciando a parlare, io ho detto che apprezzo le ragioni addotte a sostegno della proposta Lopardi; ne apprezzo la sostanza, che è questa: insegnanti meritevoli, che hanno ottenuto il sette, sono esclusi dalla scuola, mentre questa ha bisogno proprio di insegnanti capaci. Ma io penso — è questo il chiarimento — che per sanare una situazione lamentata da molti, non dobbiamo scegliere questa via. In altre parole, io non sono contrario alla sostanza del progetto, ma non mi pare sia questo il modo di riparare. Il Ministero potrebbe fare un concorso per titoli, in quanto queste persone hanno già superato un esame, e quindi non verrebbe eluso il principio che non si va alla cattedra senza esame. Faccia, quindi, il Ministero un concorso per titoli, ne ha piena facoltà, riservato a coloro che hanno superato questo esame, lo faccia per i maestri e per i professori: immetteremo così nella scuola elementi che sono stati provati e che sono capaci di insegnare, e ci avvicineremo al concetto di valutare i candidati non solo attraverso l'esame, ma anche attraverso la capacità pratica dimostrata; si dovrà pure, un giorno o l'altro, infrangere il principio ferreo del concorso per esame scritto e orale, ed arrivare all'apprezzamento dell'opera di un insegnante che, pur non avendo superato un concorso, si riveli tuttavia meritevole di insegnare.

A me pare, però, che il ritoccare con una legge un concorso già fatto, sia una forma di malcostume legislativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

LOZZA, Relatore. Io penso che si possa concordare con gli onorevoli Giammarco, Piasenti, Lopardi e Mondolfo che hanno risposto alle osservazioni dei colleghi Franceschini e Fabriani. Vorrei pregare l'onorevole Fabriani di ritirare il suo emendamento, perché esso pone una questione troppo importante e ci porterebbe davvero molto lontano. Al momento opportuno parleremo di come dovranno essere sistemati i concorsi in avvenire.

All'onorevole Franceschini che ha parlato di malcostume, desidero far rilevare che la lunga storia dei concorsi ci insegna che molte volte con una legge particolare sono stati dati i posti agli idonei e non per questo il malcostume è stato introdotto nella scuola.

Io ritengo che tutto quello che torna a favore dell'ordine e della disciplina della scuola, debba essere da noi accettato, come ha sostenuto l'onorevole Piasenti.

Concludo, pregando la Commissione di accettare gli emendamenti proposti, sui quali è d'accordo il proponente, specie l'emendamento fondamentale relativo alla decorrenza della legge.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Ritengo che su questa proposta di legge debba essere chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro. Infatti, la proposta di legge è stata presentata prima che fosse bandito il concorso per ottomila posti. Gli interessati, che sono dei semplici idonei perché 105 su 175 equivale a sei decimi, dopo quel concorso ne hanno avuti altri due.

LOPARDI. Ma nell'articolo si precisa: « i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di voti 105 su 175, con una media di almeno sette decimi nelle prove di esame ».

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Costoro hanno avuto nel 1951 un concorso per cinquemila posti; recentemente è stato bandito un altro concorso per ottomila posti. Potevano prendervi parte, tanto più che avevano la stessa idoneità, raggiunta nel precedente concorso.

La proposta di legge, ripeto, è stata presentata prima che venisse bandito il concorso per ottomila posti, con il quale verranno coperte tutte le vacanze dell'anno 1953-54; il concorso si svolge in quest'anno, nel 1952-53. Ora, o si ottiene un nuovo stanziamento per la proposta di legge, oppure bisogna depennare i posti messi a concorso. Altrimenti votiamo una legge che non avrà alcun effetto. Poiché in una questione del genere è obbligatorio sentire il parere della IV Commissione, prego che la

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1952

proposta di legge venga sottoposta al parere di quella Commissione.

LOPARDI. Mi pare che non vi possa essere alcun onere finanziario, stando alla lettera della proposta di legge. Questa ripete la dizione della legge sul B-6, per la quale era pacifico che si trattasse di coloro che avevano ottenuto i sette decimi. Adesso si chiarisce la discrepanza esistente tra i 4000 di cui parla il ministro e i 1200 di cui parliamo noi: è evidente che il Ministero ha risposto dando il numero dei semplici idonei, mentre le nostre cifre si riferiscono a coloro che hanno raggiunto la media di sette decimi nelle prove di esame.

Quanto all'onere finanziario, esso non esiste, perché la legge stabilirà che i posti saranno concessi a decorrere dal 1953-54, « nell'ordine di merito determinato dalla votazione complessiva, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive province ».

È evidente che, essendo la legge così formulata, nel caso che, un anno, in una determinata provincia non vi sia alcun posto vacante, la legge non sarà applicata. Ma siccome è assolutamente impossibile pensare che, se anche nel 1953-54, per avventura, non vi sarà alcun posto disponibile, lo stesso possa verificarsi negli anni successivi, è evidente che la legge opererebbe sempre.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una ipoteca ventennale. E l'anno prossimo è escluso, perché è stato già bandito il concorso.

CESSI. Ma durante l'anno si rendono disponibili dei posti per vacanza.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. I posti messi a concorso sono previsti appunto in base alle vacanze di quest'anno. Se si approva questa proposta di legge, dobbiamo ridurre il numero dei posti messi a concorso.

LOPARDI. A me pare che non si debba ridurre niente. Dato che la legge è fino ad esaurimento della graduatoria, se non si applica nel 1952-53 perché non ci sono posti disponibili, si applicherà negli anni successivi.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo, lo può chiarire la IV Commis-

sione. Con questa proposta di legge, noi, al 1° ottobre dell'anno venturo, ci troveremo in questa situazione: vi saranno ottomila posti vacanti e ottomila posti messi a concorso; coloro che intendono partecipare a questo concorso hanno già presentato i documenti ed hanno un interesse legittimo ad essere nominati: non glielo possiamo contestare. Ma ai sensi di questa legge, un quinto di quei posti dovrà essere riservato a questi idonei.

CESSI. Quando i posti sono messi a concorso, non sono più vacanti.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Cessi dovrebbe sapere che i posti sono vacanti finché non sono avvenute le nomine.

Io non voglio che il Ministero vada incontro a 1600 ricorsi davanti al Consiglio di Stato, da parte di persone che non hanno avuto la nomina — ottomila diviso cinque dà appunto 1600 —. Occorre, quindi, che la IV Commissione venga sentita; non voglio trovarmi a dover subire un onere al quale non posso far fronte. Né voglio correre il rischio che questa legge, benché approvata dal Parlamento, sia respinta dal Presidente della Repubblica, come è avvenuto per altre leggi, ai sensi della Costituzione.

LOPARDI. Per togliere ogni possibile dubbio, propongo che si aggiunga: « ad esclusione degli ottomila posti messi a concorso ».

Chiedo che la proposta di legge sia sottoposta al parere della IV Commissione con l'aggiunta che ho proposto, per togliere ogni dubbio che vi possa essere un onere finanziario.

LOZZA, *Relatore*. Io non ritengo necessaria l'aggiunta. Ma se l'onorevole Lopardi la desidera, non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che sulla proposta di legge sarà chiesto il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.